

# COMUNE DI VALGUARNERA (Provincia Regionale di Enna) Il Sindaco

### ORDINANZA SINDACALE N. 50 del 20/09/2012

OGGETTO: DIVIETO DI DEPOSITO E ABBANDONO RIFUTI SOLIDI E URBANI E/O ASSIMILATI <u>NELLE ORE DIURNE</u> SUL SUOLO COMUNALE E NEI CASSONETTI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI COLLOCATI DALL'ATO ENNA EUNO -

### IL SINDACO

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', PER LE MOTIVAZIONI DI SEGUITO ELENCATE, EMANA ORDINANZA URGENTE E CONTIGIBILE AVVALENDOSI DEI POTERI CONFERITI DALL'ART. 54 DEL D. LGS N.267/2000

Richiamato e confermato, il contenuto dell'ordinanza sindacale n. 42 del 13/07/2012;

**Verificato**, che sul territorio comunale e in prossimità di esso, all'interno e all'esterno dei cassonetti, si riscontra il deposito abusivo di rifiuti di qualsiasi genere ( materiale di risulta, potatura di alberi, ingombranti, apparecchiature elettriche ecc,);

Considerato che il perdurare di tale situazione è lesivo per il decoro urbano, rappresenta un grave problema ambientale e costituisce rischio di natura igienico-sanitario, con potenziale riflesso sulla salute dei cittadini;

Considerato che nel periodo estivo il deterioramento dei rifiuti solidi urbani è accelerato dalle alte temperature estive, provocando odori nauseabondi, proliferazioni di insetti e roditori, con evidente pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto che il servizio di raccolta dei rifiuti e svuotamento dei cassonetti, avviene nelle prime ore diurne e il consegunete accumulo, durante la giornata provoca gli effetti gia descritti e la carenza di cassonetti determina l'abbandono incontrollato dei rifiuti;

Dato atto che da oltre due anni è in funzione il servizio di raccolta ingombranti, che viene svolto dalla società d'ambito, il secondo e quarto martedì di ogni mese;

Dato atto che è nella programmazione dell'Amministrazione Comunale, riorganizzare il servizio dei rifiuti, avvviando concretamente le operazioni di raccolta differenziata;

Dato atto che la società d'ambito, in stato di liquidazione, non si è attivata a programmare, sul territorio provinciale, il processo di raccolta differenziata;

Nelle more che il Consiglio Comunale si determini, in ordine alla regolamentazione del servizio di raccolta differenziata, della qualità del servizio e del relativo costo;





Rilevato che tale fenomeno ha assunto dimensioni tali da rideterminare l'adozione di provvediemnti necessari a disciplinare il deposito dei rifiuti, da parte dei cittadini, e a imporre regole a coloro che abbandonano in maniera incontrallata i rifiuti, mostrando scarso senso civico e poco rispetto per il paese ed i suoi abitanti;

**Ritenuto** che bisogna intervenire, con determinazione ed urgenza a tutela del decoro del Paese e a salvaguardia della pubblica incolumità,;

Visto il D.gs n. 152/2006, recante norme in materia ambientale e l'art. 192 che sancisce il divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico e privato, nonchè l'obbligo della rimozione, il recupero, lo smaltimento e il ripristino dell'igienicità del luogo;

Visti, gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/200, che conferiscono al Sindaco il potere di emettere ordinanze urgenti e contingibili e provvedimenti autoritativi con finalità di tutela della pubblica incolumità, nella fattispecie da rischio igienico/sanitario;

Visto, il D.M. 5 agosto 2008, con il quale il Ministero dell'Interno ha definito gli ambiti di applicazione del potere ordinatorio del Sindaco, definendo la sicurezza urbana bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Vista, la legge 24/11/1981, n. 689 art. 16, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125;

Visto, l'Art. 7 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000;

**Visto**, l'art.225 del D.lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 205/2010 che prevede sanzioni in ordine all'abbandono incontrollato dei rifiuti ( da trecento euro a tremila, pagamento in misura ridotta ad euro 600,00). Se l'abbandono riguarda rifiuti percolosi la sanzione è aumentata fino al doppio e non è prevista la misura ridotta;

**Preso atto** la precedente ordinanza sindacale n. 42/2012, ha prodotto effetti positivi, ed è stata apprezzata dalla comunità Valguarnerese;

**Sentito**, il parere favorevole del Coordinatore dei Servizi di Polizia Municipale e del Responsabile del Settore Tecnico;



# COMUNE DI VALGUARNERA (Provincia Regionale di Enna) Il Sindaco

#### ORDINA

- Il divieto di abbandono, di rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altra tipologia, sul suolo comunale;
- Il divieto di accumulo, di rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altra tipologia in luoghi privati, aperti e visibili;
- A decorrere dal giorno 01 luglio e fino al 15 settembre, il divieto di conferimento di rifiuti di qualsiasi natura, nei cassonetti dalle ore 08 del mattino alle ore 20,30 della sera;
- A decorrere dal giorno 16 settembre e fino al 30 giugno, il divieto di conferimento di rifiuti di qualsiasi natura, nei cassonetti dalle ore 08,30 del mattino alle ore 18,00 della sera;
- Gli effetti della presente ordinanza decorreranno dal 01 ottobre 2012 e rimarranno validi fino a nuova e diversa determinazione.

## fa appello e chiede collaborazione

ai cittadini, affinchè si possa garantire il migliore decoro urbano, contribuendo ad individuare i trasgressori e se possibile emarginare le persone che violano la presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

Che, fatto salvo quanto disposto dal codice penale e da altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, oltre che, nel caso di abbandono di rifiuti, le sanzioni di cui all'art.225 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. ed eventuali altre sanzioni previste dalla legislazione vigente, in ordine alla violazione consumata.

## Dispone che

- Il presente provvedimento, sia trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Enna, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Valguarnera, al Commissariato di P.S. di Piazza Armerina e al Comando della Guardia Forestale di Enna e all'ATO, Società Enna Euno S.p.A in liquidazione.
- Il presente provvedimento, venga resa pubblico nelle forme e modalità previsto dalle vigenti norme, che sia pubblicizzato alla cittadinanza, per la la cittadinanza informazione



*Il Responsabile del Settore Tecnico, Servizio Ambiente*, provvederà a fare affiggere sui cassonetti il divieto derivante dal presente provvedimento;

Il Coordinatore del Servizio di Polizia Municipale, disporrà appositi sistemi di controllo e vigilanza, utilizzando forme e modalità più opportune per convincere e indurre la popolazione al rispetto della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo e in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni e comunque nelle forme e modalità previste dalle leggi che regolano la materia.

O.S. 50/2012